

LA GIUNTA REGIONALE

- a) vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, come modificata ed integrata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62;
- b) vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” ed in particolare l’articolo 24;
- c) vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;
- d) vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- e) vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”, e in particolare l’articolo 15, relativo a “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”;
- f) visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
- g) visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
- h) visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- i) visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- j) visto il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;
- k) visto il decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe”;
- l) vista la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. “Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13”;
- m) vista la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta” e le relative disposizioni attuative;
- n) vista la legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 “Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti”;
- o) vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 “Approvazione del piano socio-sanitario della Valle d’Aosta per il triennio 2002/2004” ed in particolare
 - l’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 10.6, che assegna alla Giunta regionale

- funzioni e competenze in materia di informazione sull'accessibilità e sugli ausili, e il paragrafo "Disabili" del capitolo "L'integrazione socio-sanitaria";
- l'articolo 4, che prevede la partecipazione dei cittadini alla spesa sociale, conferendo alla Giunta regionale funzioni di programmazione, di indirizzo operativo, di coordinamento e di controllo, evidenziando l'esigenza di proseguire nell'implementazione di azioni volte all'abbattimento delle barriere che impediscono la piena integrazione e lo sviluppo del maggior grado di autonomia possibile delle persone con disabilità;
 - p) vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 "Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008", che persegue, fra l'altro, con particolare riferimento all'Obiettivo 23 "Sviluppare gli interventi tesi a contrastare le situazioni di bisogno sociale, con particolare attenzione alla disabilità e alla non autosufficienza", l'attuazione, da parte della Regione, di interventi volti alla tutela, alla promozione dei diritti e delle pari opportunità delle persone disabili e al raggiungimento della loro piena inclusione sociale;
 - q) vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e in particolare l'articolo 4, comma 2;
 - r) vista la legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 "Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità", e in particolare l'articolo 11, recante "Benefici volti a favorire la vita di relazione delle persone con disabilità";
 - s) vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 "Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013", e in particolare la direttrice strategica 1, ovvero "Presidiare l'Equità nella salute e nell'accesso appropriato ai servizi", che, mediante un idoneo richiamo all'equità nel benessere sociale si prefigge, fra l'altro, di definire le risposte più adeguate ai bisogni espressi, di favorire la partecipazione del cittadino alle spese secondo la sua reale situazione economica, di consentire l'accesso ai benefici in modo da favorire l'orientamento e l'individuazione della risposta più adeguata al bisogno e la ridefinizione dei bisogni alla luce delle mutate esigenze;
 - t) richiamata la propria deliberazione n. 1266 in data 11 maggio 2007, concernente l'approvazione dell'indicatore regionale della situazione economica di cui all'articolo 4 della legge regionale 18/2001 e all'obiettivo 20 del citato Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, che introduce, a partire dal 1° luglio 2007, nuove modalità di calcolo dell'Indicatore Regionale della Situazione Economica (IRSE);
 - u) richiamata la propria deliberazione n. 16 in data 11 gennaio 2013, concernente l'approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14, e la revoca della deliberazione regionale n. 2132 in data 31 luglio 2009;
 - v) atteso che l'Indicatore Regionale della Situazione Economica (IRSE) consiste nella certificazione attestante la situazione economica dichiarata dai richiedenti e beneficiari, costituita dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica e dalla relativa certificazione ISEE, ovvero l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo anagrafico, al quale vanno aggiunti, riparametrati alla scala di equivalenza, le eventuali rendite INAIL, le provvidenze di cui alla legge regionale n. 11 del 1999, le pensioni, gli assegni e le rendite non soggetti ad IRPEF, nonché i redditi prodotti all'estero, non compresi nell'ISEE, percepiti dal solo beneficiario;

- w) considerato che, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della citata legge regionale 14/2008, la Regione Valle d'Aosta promuove iniziative ed interventi atti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici, privati e dei luoghi aperti al pubblico, ai sensi dell'articolo 24 della legge 104/1992;
- x) atteso che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge regionale 14/2008, la finalità di garantire l'accessibilità e la fruibilità di edifici e luoghi pubblici, di edifici e luoghi privati aperti al pubblico, di edifici privati, compresi i luoghi di lavoro, con i relativi spazi esterni di pertinenza, nonché di favorire la vita di relazione delle persone con disabilità, è perseguita attraverso interventi finanziari finalizzati:
- all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e sensoriali dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e dall'abitazione di residenza delle persone con disabilità, nonché alla rimozione degli ostacoli per l'esercizio di attività lavorative, sportive, turistiche e ricreative;
 - all'acquisto di ausili, attrezzature e mezzi necessari alla locomozione ad uso privato;
- y) atteso inoltre che l'articolo 11, comma 11, della citata legge regionale 14/2008 prevede che:
- la determinazione delle percentuali di intervento a favore delle persone con disabilità da parte della Regione sia stabilita sulla base dell'indicatore regionale della situazione economica di cui alla citata legge regionale 18/2001;
 - la Giunta regionale stabilisca, con propria deliberazione, ogni ulteriore criterio e modalità, anche procedimentale, per la concessione e l'erogazione dei contributi in questione;
- z) considerato inoltre che la Giunta regionale con la deliberazione n. 1952 del 5 ottobre 2012 concernente "Indirizzi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici necessari al fine del contenimento della spesa per il rispetto del patto di stabilità" ha stabilito la riduzione di dieci punti percentuali dell'intensità massima di aiuto di tutte le leggi regionali aventi ad oggetto contributi economici di qualunque genere, espressi in percentuale;
- aa) richiamata la propria deliberazione n. 12 in data 10 gennaio 2014, concernente l'approvazione del piano di revisione dei criteri e delle modalità previsti per l'accesso a contributi, servizi e prestazioni di natura sociale e sanitaria nell'ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa;
- bb) preso atto che, a causa della considerevole riduzione, per l'anno 2014, del finanziamento destinato all'erogazione dei benefici volti a favorire la vita di relazione delle persone con disabilità, si rende necessario provvedere ad una diversa distribuzione delle risorse;
- cc) ritenuto pertanto necessario modificare la tabella relativa alle percentuali di intervento di cui all'art. 11, commi 5 e 7, lett. b), della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 e ridefinire la ripartizione dei fondi destinati all'applicazione dell'art. 11 della medesima legge regionale;
- dd) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31 dicembre 2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e disposizioni applicative;
- ee) richiamato l'obiettivo 71090004 "Disabilità - Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - 1.08.02.20";

- ff) visto il parere favorevole di legittimità rilasciato sulla proposta della presente deliberazione dal Dirigente della Struttura disabilità dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- gg) su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio Fosson;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, i criteri e le modalità, di cui all'allegato A che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale, per garantire alle persone con disabilità la fruizione dei benefici volti a favorire la vita di relazione, di cui all'articolo 11, comma 11, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 "Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità";
2. di approvare, ai fini della determinazione delle percentuali di intervento di cui all'articolo 11, comma 11, della legge regionale 14/2008, in relazione all'IRSEE del richiedente, la tabella di cui all'allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di approvare la ripartizione dei fondi destinati all'applicazione dell'articolo 11 della legge regionale 14/2008 come segue:
 - 80% per le persone con disabilità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 14/2008;
 - 10% per gli enti privati e le imprese operanti in Valle d'Aosta di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della l.r. 14/2008;
 - 10% per gli enti pubblici di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 14/2008;
4. di stabilire che, avuto riguardo alla ripartizione dei fondi per l'applicazione dell'art. 11 della L.R. 14/2008 di cui al punto 3, qualora i fondi destinati ad una o più delle finalità ivi indicate non siano interamente utilizzate secondo le priorità indicate (art. 11, comma 2, lettere c, b ed a), essi possano essere destinati dalla Struttura competente per soddisfare le richieste di altre tipologie;
5. di stabilire che, in osservanza di quanto definito al punto 3) del deliberato della DGR 12/2014, le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applichino alle domande presentate dal 1° gennaio 2014;
6. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2008, N. 14

“SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON
DISABILITA’”

CRITERI E MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI CUI
ALL’ARTICOLO 11

“BENEFICI VOLTI A FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE DELLE PERSONE CON
DISABILITA’”

Sono ammissibili a contributo iniziative ed interventi volti a garantire l’accessibilità e la fruibilità¹ di edifici e luoghi pubblici, di edifici e luoghi privati aperti al pubblico, di edifici privati, compresi i luoghi di lavoro, e degli spazi esterni di pertinenza.

Sono inoltre ammissibili a contributo l’acquisto, l’installazione, l’allacciamento e la messa in esercizio di facilitatori della vita individuale e di relazione, intesi come gli ausili, le attrezzature, gli arredi interni e l’arredo urbano, le suppellettili, i dispositivi, gli adattamenti, anche domotici e informatici, e le strumentazioni tecnologiche che consentono alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane. Nella nozione di facilitatori sopra esposta sono inclusi anche i dispositivi e gli strumenti di adattamento e gli allestimenti dei veicoli e dei mezzi di locomozione.

La realizzazione di iniziative e di interventi per l’accessibilità e la fruibilità, la scelta di facilitatori e gli adattamenti dei veicoli e mezzi di locomozione devono essere finalizzati al pieno rispetto della persona e delle sue esigenze, nella massima attenzione alle diverse specificità relative alle varie tipologie di disabilità.

I contributi sono concessi in attuazione delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di accessibilità, tenendo conto anche di quanto disposto dall’articolo 7, comma 7.2, del D.M. 236/1989 e dall’articolo 19, comma 5, del D.P.R. 503/1996, che consentono di proporre soluzioni alternative.

Qualora la soluzione progettuale e organizzativa proposta comporti caratteristiche e dimensioni differenti da quelle previste dalla vigente normativa tecnica per l’accessibilità, se ritenuto necessario dalla Struttura organizzativa regionale disabilità dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali verrà richiesto, in via integrativa, il parere dello specialista che abbia competenza appropriata per la valutazione della soluzione proposta.

I contributi in oggetto non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative.

¹ Accessibilità: la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria, sensoriale, intellettuale, psichica e relazionale, di raggiungere un edificio (con le sue singole unità immobiliari e ambientali) e qualsiasi struttura, ivi compresi i luoghi all’aperto, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi e attrezzature in condizioni di sicurezza e autonomia (definizione, con modifiche ed integrazioni, tratta dall’art. 2 del DM 236 del 14-06-1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”).

Fruibilità: la possibilità, per le persone, di poter utilizzare in modo completo, in condizione di comfort e con pieno godimento, spazi al chiuso e spazi all’aperto, arredi, attrezzature, oggetti d’uso, servizi informativi, strumenti hardware e software e di svolgere attività in sicurezza ed in autonomia.

1. PRESENTAZIONE DOMANDE

- 1.1. Le domande per l'ottenimento dei benefici di cui all'articolo 11 della l.r. 14/2008 sono presentate, durante l'intero arco dell'anno, alla Struttura disabilità su appositi moduli predisposti a cura della stessa.
- 1.2. Le domande, sottoscritte dal soggetto legittimato, devono essere corredate dalla documentazione richiesta, che sarà costituita solo ed esclusivamente dai documenti che la Struttura disabilità non può acquisire direttamente da altri Uffici.

2. ENTI PUBBLICI

- 2.1. Per la realizzazione d'interventi finalizzati all'accessibilità, alla fruibilità ed all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive in edifici e luoghi pubblici (ivi compresi i luoghi di lavoro), con i relativi spazi esterni di pertinenza, è concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 90% della spesa effettivamente sostenuta (articolo 11, comma 3, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14), ridotta del 10% in osservanza della deliberazione della Giunta regionale n. 1952 del 5 ottobre 2012 recante "Indirizzi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici necessari al fine del contenimento della spesa per il rispetto del patto di stabilità", secondo cui
 1. devono essere ridotti di dieci punti percentuali dell'intensità massima di aiuto di tutte le leggi regionali aventi ad oggetto contributi economici di qualunque genere, espressi in percentuale;
 2. devono essere rideterminati, ove possibile, i tempi di presentazione delle domande al fine di predefinire con maggiore certezza l'intensità di aiuto massimo concedibile e il relativo fabbisogno finanziario, in relazione alle effettive disponibilità finanziarie;
 3. le disposizioni in questione devono essere applicate anche alle istruttorie in corso non ancora concluse con il provvedimento di concessione della sovvenzione economica comunque denominata alla data di pubblicazione sul sito Internet della regione della predetta deliberazione.

Resta fermo il limite massimo di contributo concedibile di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per ogni singolo immobile o luogo oggetto di intervento. Gli interventi ammessi a contributo riguardano esclusivamente casi di adeguamento dell'esistente.

- 2.1.1. Gli Enti pubblici devono presentare richiesta utilizzando l'apposito modulo di domanda, debitamente compilato, e devono allegare la seguente documentazione:
 - a) Copia del progetto esecutivo inerente l'intervento per il quale viene richiesto il contributo, qualora esso sia richiesto dalla normativa vigente;
 - b) Copia del titolo abilitativo, qualora richiesto dalla normativa vigente, e/o copia della deliberazione di approvazione dell'intervento;
 - c) Relazione tecnica descrittiva, laddove non compresa nel progetto;
 - d) Computo metrico estimativo relativo alle opere e quadro economico, inerenti l'intervento per cui viene richiesto il contributo;
 - e) Copia partita IVA e codice fiscale;
 - f) Coordinate bancarie;

- g) Provvedimento di approvazione delle spese legate all'intervento da parte dell'Ente pubblico corredato da copia delle fatture quietanzate;
- h) Copia della certificazione di regolare esecuzione e/o collaudo amministrativo.

2.2. Nel caso d'iniziativa inerenti l'acquisto e l'installazione di facilitatori della vita di relazione (ivi compresi quelli finalizzati all'adattamento del posto di lavoro) da parte di Enti pubblici è concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 90% della spesa effettivamente sostenuta (articolo 11, comma 7, lettera a), della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14), ridotta del 10% in osservanza della deliberazione della Giunta regionale n. 1952 del 5 ottobre 2012 già richiamata al punto 2.1., fermo restando il limite massimo di contributo concedibile di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ogni singolo intervento.

2.2.1. Gli Enti pubblici devono presentare richiesta utilizzando l'apposito modulo di domanda, che deve essere debitamente compilato, e devono allegare la seguente documentazione:

- a) Relazione tecnica descrittiva;
- b) Opuscolo illustrativo ed esplicativo del facilitatore da acquistare, ove disponibile;
- c) Preventivo di spesa inerente il facilitatore per cui si richiede il contributo;
- d) Atto di approvazione dell'acquisto del facilitatore da parte dell'Ente pubblico;
- e) Provvedimento di approvazione della liquidazione dell'acquisto del facilitatore da parte dell'Ente pubblico, corredato da copia delle fatture quietanzate.

3. ENTI PRIVATI O IMPRESE OPERANTI IN VALLE D'AOSTA

3.1. Per la realizzazione d'interventi finalizzati all'accessibilità, alla fruibilità e all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive in edifici e luoghi privati aperti al pubblico (ivi compresi i luoghi di lavoro), con i relativi spazi esterni di pertinenza, è concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 75% della spesa effettivamente sostenuta, (articolo 11, comma 4, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14), ridotta del 10% in osservanza della deliberazione della Giunta regionale n. 1952 del 5 ottobre 2012, già richiamata al punto 2.1., fermo restando il limite massimo di contributo concedibile di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni singola unità immobiliare o luogo oggetto di intervento.

3.1.1. Gli Enti privati e le imprese operanti in Valle d'Aosta devono presentare richiesta utilizzando l'apposito modulo di domanda, che deve essere debitamente compilato, e devono allegare la seguente documentazione:

- a) Copia del progetto esecutivo inerente l'intervento per il quale viene richiesto il contributo, qualora esso sia richiesto dalla normativa vigente;
- b) Copia del titolo abilitativo, qualora richiesto dalla normativa vigente;
- c) Relazione tecnica descrittiva, laddove non compresa nel progetto;
- d) Computo metrico estimativo relativo alle opere e quadro economico, inerenti l'intervento per cui viene richiesto il contributo;

- e) Autocertificazione relativa all'operatività del soggetto richiedente sul territorio della Regione;
- f) Autocertificazione riguardo alla posizione IVA;
- g) Coordinate bancarie;
- h) Eventuale copia del verbale di assemblea condominiale di autorizzazione per l'installazione di impianti di sollevamento e/o per l'effettuazione d'interventi in spazi comuni;
- i) Eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile e/o dell'unità immobiliare nel caso d'interventi eseguiti da parte del soggetto che utilizza l'immobile e/o l'unità immobiliare;
- j) Copia partita IVA e Codice Fiscale;
- k) Copia del certificato di comunicazione di ultimazione dei lavori;
- l) Copia della dichiarazione di conformità degli impianti, laddove richiesta;
- m) Copia delle fatture debitamente quietanzate relative all'intervento e bonifici bancari.

3.2. Nel caso d'iniziative inerenti l'acquisto e l'installazione di facilitatori della vita di relazione (ivi compresi quelli finalizzati all'adattamento del posto di lavoro) da parte di Enti privati o di imprese operanti in Valle d'Aosta è concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 90% della spesa effettivamente sostenuta (articolo 11, comma 7, lettera a), della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14), ridotta del 10% in osservanza della deliberazione della Giunta regionale n. 1952 del 5 ottobre 2012 già richiamata al punto 2.1., fermo restando il limite massimo di contributo concedibile di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ogni intervento.

3.2.1. Gli Enti privati e le imprese operanti in Valle d'Aosta devono presentare richiesta utilizzando l'apposito modulo di domanda, che deve essere debitamente compilato, e devono allegare la seguente documentazione:

- a) Relazione tecnica descrittiva;
- b) Opuscolo illustrativo ed esplicativo del facilitatore da acquistare, ove disponibile;
- c) Autocertificazione relativa all'operatività del soggetto richiedente sul territorio della Regione;
- d) Autocertificazione relativa alla posizione IVA;
- e) Eventuale copia del verbale di assemblea condominiale di autorizzazione per l'installazione del facilitatore in spazi comuni;
- f) Eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile e/o dell'unità immobiliare nel caso di installazione di particolari facilitatori da parte del soggetto che utilizza l'immobile e/o l'unità immobiliare;
- g) Copia partita IVA e Codice Fiscale;
- h) Coordinate bancarie;
- i) Fatture debitamente quietanzate relative all'acquisto e/o installazione di facilitatori oggetto della richiesta di finanziamento e bonifici bancari.

4. PRIVATI.

4.1. Per la realizzazione di interventi in edifici privati (case di civile abitazione nonché residenza delle persone con disabilità certificata) e negli spazi esterni di pertinenza, finalizzati a:

- conseguire accessibilità e fruibilità;

- eliminare o superare le barriere architettoniche e sensoriali;
- favorire l'adattamento e la personalizzazione dell'abitazione alle specifiche esigenze della persona con disabilità, tenendo conto anche delle esigenze del proprio nucleo familiare e/o di convivenza, nonché degli eventuali colleghi di lavoro;
- raggiungere la massima autonomia in sicurezza e comfort,

è concesso un contributo in conto capitale, in base all'IRSEE della persona, in misura non superiore a Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni singolo intervento o di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la realizzazione di impianti di sollevamento (ascensori, piattaforme elevatrici e servoscala o sistema di servoscala combinati, qualora non siano possibili altre soluzioni).

Gli interventi ammessi a contributo riguardano esclusivamente casi di adeguamento dell'esistente.

4.1.1. I privati, come definiti dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. n. 14/2008, devono presentare richiesta utilizzando l'apposito modulo di domanda, che deve essere debitamente compilato, e devono allegare la seguente documentazione:

- a) Copia del progetto esecutivo inerente l'intervento per il quale viene richiesto il contributo, qualora esso sia richiesto dalla normativa vigente;
- b) Copia del titolo abilitativo, qualora richiesto dalla normativa vigente;
- c) Relazione tecnica descrittiva, laddove non compresa nel progetto;
- d) Quadro economico inerente le sole opere relative all'intervento per cui si chiede il contributo;
- e) Relazione illustrativa con allegati i preventivi di spesa relativi all'intervento nel caso di manutenzione ordinaria;
- f) Copia dell'indicatore regionale della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo anagrafico del richiedente, in corso di validità (ovvero un anno dalla data di sottoscrizione riportata sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica - DSU) alla data della presentazione della domanda, e autocertificazione delle aggiuntive regionali (IRSEE);
- g) Eventuale copia del verbale di assemblea condominiale di autorizzazione per l'installazione d'impianti di sollevamento e/o per l'effettuazione di interventi in spazi comuni;
- h) Eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile e/o dell'unità immobiliare nel caso d'interventi eseguiti da parte del soggetto che utilizza l'immobile e/o l'unità immobiliare;
- i) Schede tecniche relative ad impianti di sollevamento, sanitari, ausili, dispositivi, ecc.;
- j) Copia della dichiarazione di comunicazione di ultimazione dei lavori;
- k) Copia della dichiarazione di conformità degli impianti, laddove richiesta;
- l) Fatture debitamente quietanzate relative all'intervento oggetto della richiesta di contributo.

4.2. Nel caso di iniziative inerenti l'acquisto e l'installazione di facilitatori (esclusi i dispositivi di adattamento e gli allestimenti dei veicoli, di cui al punto 4.2.2.) da parte di privati, come definiti dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 14/2008, è concesso un contributo in conto capitale sulla spesa effettivamente sostenuta, fermo

restando la deduzione dell'eventuale finanziamento concesso dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in base all'IRSEE della persona.

4.2.1. I privati, come definiti dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 14/2008, devono presentare richiesta utilizzando l'apposito modulo, che deve essere debitamente compilato, e devono allegare la seguente documentazione:

- a) Relazione tecnico-descrittiva;
- b) Opuscolo illustrativo ed esplicativo del facilitatore da acquistare, ove disponibile;
- c) Copia del preventivo relativo all'acquisto del facilitatore oppure fattura debitamente quietanzata relativi all'acquisto del facilitatore;
- d) Eventuale copia del verbale di assemblea condominiale di autorizzazione per l'installazione di facilitatori in spazi comuni;
- e) Eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile e/o dell'unità immobiliare nel caso d'installazione di particolari facilitatori da parte del soggetto che utilizza l'immobile e/o l'unità immobiliare;
- f) Prescrizione di uno specialista competente per disabilità che accerti e motivi l'esigenza dell'acquisto di ausili specifici;
- g) Copia dell'indicatore regionale della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo anagrafico del richiedente, in corso di validità (ovvero un anno dalla data di sottoscrizione riportata sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica - DSU), alla data della presentazione della domanda e copia dell'autocertificazione delle aggiuntive regionali (IRSEE);
- h) Copia dell'autorizzazione all'acquisto rilasciata dall'Azienda U.S.L. in caso di ausili riconducibili al Nomenclatore Tariffario;
- i) Coordinate bancarie.

4.2.2. Nel caso d'iniziativa inerenti l'acquisto e l'installazione di dispositivi e di adattamenti per la guida di un veicolo, nonché per la realizzazione di allestimenti per il trasporto, i privati devono presentare richiesta utilizzando l'apposito modulo di domanda, che deve essere debitamente compilato, e devono allegare la seguente documentazione:

- a) Copia del preventivo o della fattura relativi all'acquisto del veicolo;
- b) Copia dei preventivi e/o delle fatture relativi al costo dei dispositivi e degli adattamenti per la guida o dell'allestimento per il trasporto;
- c) Copia dell'indicatore regionale della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo anagrafico del richiedente, in corso di validità (ovvero un anno dalla data di sottoscrizione riportata sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica - DSU) alla data della presentazione della domanda e copia dell'autocertificazione delle aggiuntive regionali (IRSEE);
- d) Copia della patente speciale di guida;
- e) Copia del libretto di circolazione, in caso di auto di proprietà;
- f) Certificato medico a cura della Commissione Medica Sanitaria del Servizio di Medicina Legale, in cui vengono prescritti i dispositivi e gli adattamenti.

In caso di adattamenti comprendenti allestimenti per il trasporto della persona con disabilità e degli ausili che essa utilizza per la sua mobilità, occorre produrre anche una relazione tecnica dell'allestitore relativa all'allestimento.

- 4.3. Nel caso di acquisto di mezzi necessari alla locomozione da parte di privati, come definiti dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 14/2008, ovvero da parte di coloro i quali li abbiano in carico fiscale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 75% della spesa effettivamente sostenuta relativa agli interessi su mutui o prestiti contratti per l'acquisto degli stessi (articolo 11, comma 8, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14), ridotta del 10% in osservanza della deliberazione della Giunta regionale n. 1952 del 5 ottobre 2012, già richiamata al punto 2.1.
- 4.3.1. I privati, come definiti dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della L.r. 14/2008, devono presentare domanda utilizzando l'apposito modulo, che deve essere debitamente compilato, e devono allegare la seguente documentazione:
- a) Copia del contratto del mutuo o prestito che si intende stipulare per l'acquisto dell'automezzo;
 - b) Copia del contratto di acquisto dell'automezzo, con allegati preventivo e/o fattura;
 - c) Eventuale dichiarazione del carico fiscale;
 - d) Piano di ammortamento concernente gli interessi relativi al mutuo o prestito contratto.
- 4.3.2. Ai fini della liquidazione del contributo, i richiedenti devono presentare alla Struttura regionale competente entro il 30 ottobre di ogni anno copia delle ricevute di pagamento delle rate relative al mutuo da cui si evincono gli interessi sostenuti.

5. ISTRUTTORIA

- 5.1. La Struttura regionale competente, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, approva l'ammissione ai contributi della domanda presentata.
- 5.2. L'esito dell'istruttoria è comunicato per iscritto al richiedente, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di diniego verranno indicate le motivazioni del rigetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 19/2007.
- 5.3. La Struttura regionale competente, entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione attestante le spese sostenute per l'esecuzione delle opere o l'acquisto di facilitatori, predispone l'erogazione del contributo per quanto concerne le domande presentate dai privati.
- 5.4. Per quanto riguarda le domande presentate da enti privati e imprese operanti in Valle d'Aosta e da enti pubblici, l'erogazione del contributo nelle percentuali previste verrà effettuata nel corso dell'anno successivo a quello di ammissione a contributo delle domande presentate.

6. NOTE GENERALI

- 6.1. Nei casi di cui ai punti 2.1. e 3.1. non sono ammesse a contributo le spese relative alla realizzazione di opere in edifici e luoghi pubblici e in edifici e luoghi privati aperti al pubblico finalizzate all'eliminazione parziale delle barriere architettoniche. Le opere devono essere finalizzate a consentire un'effettiva accessibilità e fruibilità all'intera struttura o unità immobiliare oggetto dell'intervento in relazione alla sua destinazione d'uso.

- 6.2. Non sono ammesse a contributo le spese relative a interventi rivolti a migliorare la situazione esistente nei casi in cui i luoghi presentino caratteristiche di accessibilità a norma di legge.
- 6.3. Per l'ottenimento dei contributi oggetto della presente deliberazione i privati devono essere in possesso di specifiche disabilità che giustifichino la richiesta di contributo, certificate dalle Commissioni competenti. Il requisito fondamentale per accedere agli stessi non è l'invalidità, ma sono le specifiche disabilità correlate e conseguenti alle patologie sottese all'invalidità stessa.
- 6.4. Non sono ammesse a contributo le spese relative alla realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi pubblici effettuate direttamente dall'Amministrazione regionale.
- 6.5. Per quanto concerne le opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati, o parti di essi, di nuova costruzione sono concessi contributi solo ed esclusivamente sulla spesa relativa all'acquisto e all'installazione di ausili e di specifici sanitari nel servizio igienico, nonché di eventuali mezzi di sollevamento, quali servoscala, piattaforme elevatrici o ascensori, previa presentazione di documentazione che attesti la residenza della persona con disabilità, beneficiaria del contributo, nell'edificio stesso.
- 6.6. Non sono ammesse a contributo le spese relative alla realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi privati aperti al pubblico in caso di nuova costruzione, di ristrutturazione come definita dal D.M. n. 236 del 14/06/1989, di cambio di destinazione d'uso, di nuova licenza o di subentro nella stessa.
- 6.7. Per la realizzazione di interventi di abbattimento di barriere ogni contributo viene erogato in relazione alla singola opera o insieme di opere funzionalmente connesse. Per opera funzionalmente connessa s'intende una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere o a superare più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione.
- 6.8. Nei casi in cui le opere finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche siano effettuate in abitazioni di residenza inserite in edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, se il contributo viene richiesto dall'Ente gestore si rimanda per le modalità di richiesta ed erogazione dello stesso al punto 2. del presente allegato; qualora venga richiesto dall'affittuario si rimanda al punto 4. dell'allegato stesso, ferma restando la possibilità che il contributo venga integrato dall'Ente gestore.
- 6.9. Per omogeneità di valutazione degli interventi il computo metrico estimativo, ove richiesto, deve fare riferimento all'Elenco Prezzi Regionale relativo all'anno della presentazione della domanda, integrato per le voci mancanti o sostituito per le parti insufficienti, con altri prezzari, preventivi o fatture.
- 6.10. Le spese tecniche lorde, connesse alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, all'appalto, all'esecuzione, alla direzione lavori e al collaudo delle opere, sostenute da enti pubblici o da enti privati o imprese operanti in Valle d'Aosta, sono ammesse a contributo nella percentuale massima del 10% dell'importo lordo del costo dei lavori ammessi a contributo. Qualora il richiedente sia un privato la percentuale è fissata nella misura massima del 20%. Restano fermi, in entrambi i casi, i limiti massimi concedibili in relazione agli interventi.
- 6.11. Per gli strumenti di adattamento degli autoveicoli e motoveicoli, anche se prodotti in serie, gli interessati per essere ammessi al beneficio del contributo non devono aver usufruito dello stesso nel quadriennio precedente, a meno che non documentino che la sostituzione degli ausili sia dovuta a cause di forza maggiore quali la distruzione, il furto, il danneggiamento o l'intervenuto mutamento delle proprie condizioni fisiche.

- 6.12. Per le persone con disabilità non ancora in possesso di patente speciale, ma soltanto di certificato rilasciato dalla Commissione Medica Legale attestante le modifiche e gli adattamenti alla guida da apportare all'autoveicolo o al motoveicolo, il contributo è concesso solo in caso di successivo rilascio della patente di guida, da allegare in copia al momento della presentazione della domanda di liquidazione.
- 6.13. I richiedenti possono presentare domanda di contributo sia preliminarmente sia in tempi successivi alla realizzazione delle opere o all'acquisto dei facilitatori, ferma restando la possibilità che il richiedente si faccia carico interamente delle relative spese laddove manchino i requisiti soggettivi o oggettivi.
- 6.14. Non sono ammessi a contributo gli oneri fiscali (IVA), desunti dalla documentazione fiscale di riscontro inerente il contributo concesso, qualora l'IVA sia detraibile.
- 6.15. Qualora le opere realizzate o i beni/facilitatori acquistati non risultino conformi alla documentazione presentata con la domanda, è disposta la revoca e la restituzione del contributo concesso.
- 6.16. Qualora la spesa effettivamente sostenuta, ossia la somma degli importi delle fatture presentate a rendicontazione, risulti inferiore a quella preventivata, deducibile dall'importo originario ammesso a contributo, il contributo è conseguentemente ridotto, fermo restando i limiti percentuali determinati.
- 6.17. Le domande presentate, di cui ai punti 2.2., 3.2. e 4. 2., non rendicontate entro 60 mesi dalla data della loro presentazione vengono escluse d'ufficio. La presente disposizione si applica anche alle domande presentate ai sensi della legge regionale n. 3 del 1999 abrogata dalla legge regionale n. 14/2008.
- 6.18. La Giunta regionale può derogare alle scadenze di cui al punto precedente, su richiesta del richiedente, per gravi e documentati motivi.
- 6.19. Per quanto concerne l'acquisto di ausili e di attrezzature, su richiesta dell'interessato, che abbia diritto a una percentuale di contributo pari al 90% (vedi l'allegato B alla presente deliberazione) la Struttura disabilità può anticipare l'intero contributo concedibile.
- 6.20. Le domande di contributo da parte degli enti pubblici, delle persone fisiche e degli enti privati possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.
- 6.21. Il contributo, in caso di decesso del beneficiario, è erogato agli eventuali eredi legittimi o legittimari o testamentari, previa presentazione di domanda sottoscritta da uno degli eredi, delega alla riscossione degli eventuali altri eredi, autocertificazione della data di decesso del beneficiario e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla presenza di eredi.
- 6.22. La domanda può essere presentata, oltre che dal beneficiario dell'intervento, anche dal rappresentante legale, dalla persona che ha in carico fiscale il beneficiario, dal curatore, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.
- 6.23. Le fatture, debitamente quietanzate, danno diritto ai contributi solo se intestate al diretto beneficiario oppure a uno dei soggetti di cui al punto 6.22. Nel caso di interventi di abbattimento di barriere architettoniche in condomini, se tali interventi vengono assunti in carico dal condominio stesso, pur restando beneficiario del contributo la persona con disabilità avente qualità di condomino residente, le relative fatture quietanzate devono risultare intestate al condominio.

Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 523 del 18/4/2014

LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2008, N. 14
“SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI
A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’”

Tabella da applicarsi per la determinazione delle percentuali di intervento di cui all’articolo 11, commi 5 e 7 lett. b), della legge regionale n. 14 del 18 aprile 2008 in relazione all’IRSEE del richiedente

Fasce	Percentuali di intervento
Fino ad Euro 5.000,00	90%
da Euro 5.000,01 fino ad Euro 15.000,00	80%
da Euro 15.000,01 ad Euro 20.000,00	70%
da Euro 20.000,01 ad Euro 25.000,00	60%
da Euro 25.000,01 ad Euro 30.000,00	50%
da Euro 30.000,01 ad Euro 35.000,00	40%
da Euro 35.000,01 ad Euro 40.000,00	30%